



## **PROPOSTA DI LEGGE N. 111**

Presentata dai consiglieri Razzini, De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco

<<Norme a tutela degli animali>>

Presentata l' 1 aprile 2010

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con la presente proposta di legge intendiamo rinnovare la disciplina dettata dalla legge regionale 4 settembre 1990 n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell' anagrafe canina), che alla luce della recente evoluzione avvenuta non solo sul piano sociale, ma anche normativo, nazionale e internazionale, sul modo di intendere il rapporto dell'uomo con gli animali, risulta obsoleta e sotto molti aspetti carente.

Il tema della tutela del benessere animale è stato tradizionalmente considerato dal legislatore esclusivamente da un punto di vista sanitario, rilevante ai fini dell'ordine e dell'igiene pubblica, prescindendo dal riconoscimento dell'animale come essere vivente e dall'analisi delle sue esigenze di tutela.

La vera innovazione in tal senso è avvenuta con la dichiarazione contenuta nel trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che ha riconosciuto agli animali la natura di esseri senzienti e ha imposto agli Stati Membri e all'Unione Europea di garantire la loro salute e il loro benessere fisico proprio alla luce di tale principio.

La nostra proposta di legge si inserisce perfettamente nel quadro normativo delineato e recepisce le direttive recentemente dettate dall'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009 in tema di misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione, firmata dal Sottosegretario di Stato On. Martini.

Il testo della nostra proposta muove dall'impianto normativo dalla vigente disciplina contenuta nella legge regionale 39/1990, a volte limitandosi ad apportare semplici modifiche, a volte inserendo istituti assolutamente innovativi quale, ad esempio, il Servizio di vigilanza zoofila.

Entrando nel dettaglio, il capo II è dedicato alla descrizione delle competenze che spettano alla Regione, alle Province e ai Comuni. Alla Regione abbiamo attribuito il compito di promuovere il benessere e il rispetto della vita animale, finanziare le opere per il risanamento e la costituzione di rifugi per i cani e/o per i gatti, nonché indirizzare l'attività dei Comuni, esecutori finali delle attività previste dalla presente proposta di legge.

Non tutti i Comuni infatti si dimostrano sensibili e attivi nelle politiche in materia di tutela e benessere animale e riteniamo pertanto necessario che l'Amministrazione regionale possa intervenire per indicare le priorità e gli obiettivi che intende raggiungere.

Abbiamo inoltre rilevato che sono ancora pochi i Comuni che si sono dotati del regolamento comunale per la tutela e il benessere animale. Abbiamo pertanto proposto di attribuire alla Regione il compito di elaborare delle linee guida per la redazione di tali regolamenti, linee guida che definiranno i livelli minimi di tutela che dovranno essere previsti dai regolamenti, ma che in caso di mancata adozione dei regolamenti da parte dei Comuni si riterranno direttamente applicabili sino all'intervento del Comune stesso.

Alle Province abbiamo attribuito la funzione di coordinare le attività svolte dai Comuni e in particolare abbiamo previsto che tali enti si rendano promotori dell'elaborazione, assieme ai Comuni interessati, dei piani di prevenzione e di controllo del randagismo.

Il capo III contiene le disposizioni a tutela del benessere degli animali, la nostra posizione a tal proposito è chiara: chiediamo la massima responsabilità al detentore dell'animale, egli è tenuto a salvaguardare la sua salute e il suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Nell'ambito di tale capo inoltre, all'articolo 8, proponiamo la modifica dei criteri per il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, per le attività di allevamento di cani e di gatti, per le attività commerciali e per le attività di commercio di animali da compagnia. Il rilascio del nulla osta è attualmente disciplinato dalla delibera di Giunta n. 1317 del 1 giugno 2007, la quale prevede una serie di requisiti che noi andiamo a riproporre apportando una sola modifica, ma di grande rilevanza. Attualmente è previsto che la struttura che ospita gli animali sia tenuta a rispettare i requisiti previsti dal D.P.R. 320/1954 e dalla tabella allegata alla delibera stessa. Tale tabella definisce le dimensioni dei box e degli annessi recinti che ospitano i cani, per un cane di peso inferiore ai 10 kg è richiesto siano messi a disposizione dello stesso un metro quadro di superficie coperta e sino a 1,5 metri quadri di superficie adiacente per il movimento dello stesso, eventualmente da condividere con altri esemplari, anch'essi titolari del diritto di usufruire di 1,5 metri di superficie per il movimento. Le dimensioni dei box cambiano a seconda del peso dell'animale, ciò nonostante non ci sembra ammissibile che un esemplare delle dimensioni superiori a 30 kg possa essere custodito all'interno di un box dalle dimensioni di circa 2 metri quadri e godere di uno spazio per la sgambatura di soli 2,5 metri quadri. La nostra proposta prevede l'assoggettamento delle strutture volte ad ospitare attività sostanzialmente commerciali ai medesimi requisiti che saranno stabili con regolamento di Giunta regionale per le strutture pubbliche e private destinate al ricovero dei randagi.

Con l'articolo 9 proponiamo di attribuire al Sindaco la possibilità di provvedere al ritiro e al ricovero non solo dei cani, ma anche dei gatti detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

La nostra attenzione è dunque rivolta non solo alla più tradizionale tutela nei confronti dei cani, ma anche a quella dei gatti, solitamente concepiti come animali in grado di adattarsi alla vita selvatica e quindi non bisognosi di alcuna protezione.

Tale concezione, a nostro avviso, deve essere superata, sappiamo che esistono due categorie di gatti, quelli liberi, che generalmente vivono nelle colonie feline e quelli di proprietà che, abituati alla vita domestica, una volta abbandonati non sono più in grado di adattarsi alla vita in libertà.

Per tale motivo, all'articolo 11, prevediamo che i Comuni siano tenuti ad assicurare strutture di ricovero e custodia non solo per l'accoglienza dei cani, ma anche per l'accoglienza dei gatti.

Tali strutture dovranno fornire una serie di servizi che comprendono il ricovero e la custodia temporanea e provvisoria, a lungo o a breve termine, dei cani e dei gatti ed in particolare, per quanto riguarda questi ultimi la loro permanenza provvisoria, a lungo o a breve termine, dovrà avvenire all'interno delle oasi feline, ovvero degli spazi verdi adeguatamente recintati.

Tali strutture inoltre, come previsto dall'Ordinanza 16 luglio 2009, dovranno ottenere l'autorizzazione sanitaria e dovrà essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.

Sempre aderendo alle indicazioni dell'Ordinanza 16 luglio 2009, proponiamo una serie di criteri di prelazione che i Comuni dovranno rispettare in sede di bando di gara o di convenzione nell'affidamento della gestione delle strutture di ricovero. Priorità dovrà essere garantita ai soggetti gestori che metteranno a disposizione strutture che comportano brevi trasferimenti per gli esemplari, assicurando preferenza alle strutture locali, priorità inoltre dovrà essere assicurata alle associazioni e agli enti onlus iscritti nel registro regionale, nonché ai soggetti che svolgono attività finalizzate ad incentivare l'adozione degli esemplari ricoverati.

Affrontando il tema della scelta del soggetto gestore delle strutture di ricovero tra enti privati e soggetti che non perseguono finalità di lucro, ci è sembrato più che mai opportuno accordare preferenza ai secondi. La grande risorsa che consente a tali enti di svolgere la loro attività è rappresentata dall'apporto dei volontari, persone che mettono a disposizione il loro tempo e la loro energia a titolo gratuito, mossi dalla loro passione per gli animali. La nostra scelta, non solo riconosce il valore sociale di tali persone, ma allo stesso tempo, non possiamo nascondere, risponde a ovvie convenienze di carattere economico, che qualsiasi buon amministratore del bene pubblico non potrebbe lasciarsi sfuggire.

Ai fini di contrastare il fenomeno del randagismo, sia riferito ai cani che ai gatti, proponiamo di affidare ai Comuni il compito di attuare i piani per il controllo del randagismo elaborati in collaborazione con le Province. Gli interventi di sterilizzazione potranno essere svolti dai medici veterinari delle Aziende per i servizi sanitari competenti, oppure dai medici veterinari libero professionisti convenzionati con i Comuni.

Ai Comuni inoltre attribuiamo il compito di svolgere attività di promozione degli interventi di sterilizzazione anche per gli animali di proprietà, prevedendo la possibilità di contribuire alle spese sostenute dai privati che si avvalgono dei veterinari convenzionati.

La nostra attenzione si rivolge dunque alla formazione dei soggetti deputati all'applicazione della presente proposta di legge e pertanto proponiamo che, nell'ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento della polizia locale e del personale delle aziende per i servizi sanitari, sia dedicata sufficiente attenzione alle tematiche relative alla tutela del benessere animale.

L'intero capo IV della nostra proposta detta disposizioni a tutela dei gatti liberi. In particolare, stabiliamo che tutte le colonie feline debbano essere censite e iscritte presso un registro curato dal Comune competente e che le aree presso cui tali colonie stanziano regolarmente siano riconosciute e individuate dai Comuni quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali.

Ferma restando l'individuazione del Comune quale soggetto responsabile della tutela dei gatti liberi e delle colonie feline, proponiamo che la cura della salute e la gestione degli esemplari possa essere affidata agli enti e alle associazioni onlus iscritte al registro regionale. Abbiamo ritenuto inoltre opportuno che i Comuni possano riconoscere il ruolo dei c.d. gattari, persone che volontariamente e gratuitamente si occupano della cura e del sostentamento delle colonie mediante il rilascio di un tesserino di riconoscimento.

Il Servizio di vigilanza zoofila che proponiamo di istituire è un'altra grande novità del progetto in esame. La Regione sarà posta a capo di tale servizio, ma la sua organizzazione sarà attribuita ai Comuni.

Faranno parte del Servizio esclusivamente persone volontarie che, assunta la qualifica di guardie giurate, svolgeranno attività di promozione dell'informazione sulla legislazione in materia di tutela degli animali, concorreranno alla protezione degli animali, offriranno la propria disponibilità alle autorità e agli Enti competenti per collaborare in opere di soccorso e di recupero degli animali, accerteranno e sanzioneranno le violazioni delle disposizioni in materia.

Saranno i Comuni ad organizzare i corsi di formazione per i volontari che intendono partecipare al Servizio e quindi sostenere l'esame per la nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 138 del R.D. n. 773/1931.

Nell'ambito della presente proposta, al Servizio di vigilanza zoofila abbiamo attribuito una serie di funzioni, tra cui la possibilità di provvedere al ritiro degli animali in caso di impossibilità per il proprietario di occuparsene, alla cattura degli animali abbandonati o randagi e al censimento, oltre che alla gestione delle colonie feline.

La nostra proposta esprime dunque un generale ripensamento della disciplina a tutela degli animali, ispirandosi ai principi della responsabilità e del rispetto e riconoscendo il ruolo fondamentale che il settore del volontariato svolge da anni a beneficio degli animali e dell'intera società.

Si confida pertanto nella rapida approvazione della presente proposta di legge.

RAZZINI

DE MATTIA

FRANZ

NARDUZZI

PICCIN

PICCO

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

Capo I  
Principi generali

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di vita e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente, riconosce la natura di esseri senzienti degli animali e condanna ogni tipo di maltrattamento, ivi compreso l'abbandono.

Art. 2  
(Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di tutela del benessere animale riguardanti le modalità di detenzione degli animali, compresi quelli trattenuti presso le strutture di ricovero, e il controllo e la prevenzione del randagismo, istituisce l'anagrafe canina e il Servizio di vigilanza zoofila.

Art. 3  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
- a) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
  - b) "colonia felina": un gruppo di almeno cinque gatti liberi;
  - c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
  - d) "gattaro": la persona in possesso di tesserino di riconoscimento che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline;
  - e) "gattile": struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate le cure sanitarie e dove i gatti trascorrono un primo periodo di ambientamento e di osservazione prima di essere liberati presso l'oasi felina;

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

- f) “gatto abbandonato”: l'animale di proprietà, smarrito o abbandonato, con accertate abitudini domestiche, non in grado di vivere in libertà e tutti i cuccioli;
- g) “gatto libero”: l'animale non di proprietà che vive in libertà, solitamente insieme ad altri gatti, o che frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;
- h) “oasi felina”: lo spazio con manto erboso, alberato con piante a chioma larga, dotato di idonei rifugi, destinato alla custodia temporanea a breve/lungo termine dei gatti, adeguatamente delimitato al fine di impedire la fuga degli esemplari;
- i) “referente di colonia”: il gattaro che, con riconoscimento del Comune, cura gli interessi della colonia felina nei rapporti con le istituzioni.

## Capo II

## Organizzazione delle competenze

## Art. 4

*(Competenze della Regione)*

1. La Regione promuove il benessere e il rispetto della vita animale, finanzia le opere per il risanamento e la costituzione di rifugi, pubblici e privati, per i cani e/o per i gatti, in modo da garantire buone condizioni di vita per gli animali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Sono in capo alla Regione le funzioni di indirizzo delle attività svolte dai Comuni ai sensi della presente legge. La Regione determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione emana le linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per la tutela del benessere animale individuando i livelli minimi di protezione per una corretta gestione dei gatti e dei cani.
4. Le linee guida contengono indicazioni tecniche aventi ad oggetto le modalità di protezione e di tutela degli animali, i requisiti delle strutture e dei ricoveri che li ospitano e gli obblighi nei confronti degli esemplari malati e feriti.
5. Le linee guida sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. Di esse la Regione, avvalendosi delle Aziende per i servizi sanitari e dei veterinari liberi professionisti, cura la più ampia e adeguata diffusione nei confronti dei detentori degli animali, del personale di vigilanza e degli altri soggetti interessati alla loro applicazione.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

## Art. 5

*(Competenze delle Province)*

1. Le Province coordinano le attività svolte dai Comuni ai sensi della presente legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province, in collaborazione con i Comuni interessati e le associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10 che operano sul territorio, adottano, e annualmente aggiornano, i piani per il controllo e la prevenzione del randagismo mediante interventi di sterilizzazione.

## Art. 6

*(Competenze dei Comuni)*

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono all'attuazione della presente legge.
2. I Comuni provvedono al risanamento delle strutture di ricovero per gli animali esistenti e alla costruzione di nuove strutture nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e finanziano gli enti gestori delle strutture stesse.
3. I Comuni adottano o adeguano i propri regolamenti per la tutela del benessere animale alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.
4. Decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione senza che il Comune abbia adeguato o adottato il proprio regolamento, le disposizioni contenute nelle linee guida si ritengono direttamente applicabili, sino all'intervento del Comune.

## Capo III

## Tutela del benessere degli animali

## Art. 7

*(Responsabilità e doveri generali del gestore)*

1. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. In particolare, il detentore di animali è tenuto:
  - a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

- b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) a prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga;
- e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei tre mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

## Art. 8

*(Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali)*

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali da compagnia sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

2. I nulla osta di cui al comma 1 sono rilasciati, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e devono contenere le indicazioni relative alla/le specie degli animali da compagnia che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

3. I requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta sono i seguenti:

a) il possesso, da parte del responsabile dell'attività, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;

b) il possesso, da parte della struttura di ricovero e custodia, dei requisiti previsti dall'articolo 24 del D.P.R. 320/1954 e dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 6, salvo il caso di attività di toelettatura;

c) la tenuta, per le attività di vendita di animali da compagnia di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

4. I Servizi veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari provvedono alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, sul rispetto della normativa vigente e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

## Art. 9

*(Divieto di abbandono degli animali)*

1. E' vietato a chiunque abbandonare animali.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa continuare a detenere l'animale ne dà comunicazione al Settore veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente o al Servizio di vigilanza zoofila, costituito ai sensi dell'articolo 24, che provvede al ritiro dell'animale e alla consegna alle strutture di ricovero pubblico o private convenzionate.
3. Copia della comunicazione corredata dagli estremi della scheda segnaletica è trasmessa dall'Azienda per i servizi sanitari o dal Servizio di vigilanza zoofila, al Comune e alle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10 e aventi sede nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari medesima per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzie di buon trattamento.
4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 20 e 21 a spese del proprietario o detentore e successivamente restituiti allo stesso. Ove il proprietario o il detentore risultino sconosciuti, o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari ai sensi dei commi 2 e 3; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), dispone il ricovero presso le strutture, di cui all'articolo 11, dei cani e dei gatti detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

## Art. 10

*(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)*

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione, le cui finalità rientrano fra quelle previste dalla presente legge.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

## Art. 11

*(Strutture di ricovero e custodia)*

1. I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative o di cooperazione, la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti, presso strutture proprie o convenzionate, tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie, alle abitudini di vita e al benessere degli animali ricoverati.

2. I Comuni, in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte economiche, prevedono principi di prelazione a favore di strutture che:

a) comportano minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio;

b) sono gestite o comunque si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10;

c) svolgono attività finalizzate a incentivare l'adozione degli animali ricoverati.

3. Per le finalità previste dalla presente legge possono essere utilizzati i canili di cui all'articolo 84 del DPR 320/1954, previo adeguamento ai requisiti richiesti ai sensi del comma 6.

4. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento devono essere dotate dei medesimi requisiti strutturali e funzionali indicati nel comma 6.

5. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari attraverso il Settore veterinario.

6. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di organizzazione dei relativi servizi sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge. Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.

7. Le strutture di ricovero e custodia assicurano per i cani e per i gatti, congiuntamente o disgiuntamente, i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal DPR 320/1954 e dei gatti liberi o abbandonati, catturati o ritrovati, per il tempo necessario alla loro cura e riabilitazione;

b) ricovero e custodia provvisoria a lungo o breve termine dei cani e dei gatti abbandonati, catturati, ritrovati o in caso di rinuncia dei proprietari o detentori, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento agli eventuali richiedenti

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

e dei gatti liberi qualora non sia possibile il loro reinserimento nelle colonie feline o la rimessa in libertà, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della presente legge;

- c) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;
- d) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà;
- e) servizi di assistenza veterinaria.

8. In caso di ricovero ai sensi del comma 7 lettera b) i gatti liberi o abbandonati sono custoditi all'interno delle oasi feline.

## Art. 12

*(Diritto di accesso ai ricoveri)*

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico - sanitarie è garantito a tutte le associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10.

2. Sull'esito della visita si può riferire con osservazioni scritte alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.

## Art. 13

*(Ritrovamento, cattura e soppressione)*

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V del DPR 320/1954, la cattura di animali domestici vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario e di controllo delle nascite.

2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Settore veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente e dal Servizio di vigilanza zoofila.

3. La cattura è effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati o diversamente identificati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

5. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili. Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasici. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

6. E' fatto assoluto divieto di cedere animali, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.

## Art. 14

*(Controllo della riproduzione animale)*

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono all'attuazione dei piani per il controllo e la prevenzione del randagismo mediante interventi di sterilizzazione, in collaborazione con le associazioni o con gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, servendosi dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 11, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore.

3. I Comuni promuovono il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà o detenzione privata anche contribuendo ai costi delle prestazioni professionali necessarie dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

## Art. 15

*(Programmi di informazione e di educazione)*

1. La Regione predisporre e attua d'intesa con i settori veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali d'informazione ed educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, nonché di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo - animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.

2. La Regione, nell'ambito dei corsi di aggiornamento o formazione per il personale di polizia locale, della Regione, degli Enti locali e dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

## Capo IV

## Disposizioni a tutela dei gatti liberi

## Art. 16

*(Censimento delle colonie feline)*

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, in collaborazione con le associazioni e enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10 e il Servizio di vigilanza zoofila, provvedono al censimento delle colonie feline e trasmettono al Comune competente l'elenco delle colonie censite. Tale elenco deve essere aggiornato correntemente per quanto riguarda il numero dei gatti e la loro localizzazione.

2. I Comuni, in conformità alle proprie regole statutarie, approvano la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati. Nelle aree interessate dalla presenza delle colonie feline i Comuni possono apporre apposti cartelli informativi e segnaletici della presenza dei felini, anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

## Art. 17

*(Cura e gestione delle colonie feline)*

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, in caso di maltrattamento procede a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'articolo 638, comma 1, del Codice Penale.

2. La cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline può essere affidata alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 10, previa istanza ai Comuni competenti per territorio e su formale incarico dei medesimi. Agli interventi di carattere sanitario provvedono i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti, convenzionati con i Comuni.

3. Alle spese derivanti dalle attività di cui al comma 2 provvedono i Comuni.

4. I Comuni riconoscono il ruolo dei gattari che si occupano gratuitamente e volontariamente della cura e del sostentamento delle colonie feline. Ai gattari e ai referenti di colonia il Comune rilascia un apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.

5. Ai gattari è consentito l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso dei gattari a zone di proprietà private è subordinato al consenso del proprietario.

6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 10 dedite alla

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

cura e all'assistenza dei gatti, rivolti ai soggetti volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

## Art. 18

*(Cattura e ricovero dei gatti liberi)*

1. I gatti liberi non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro ricovero presso strutture di cui all'articolo 11 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o per grave pericolo di sopravvivenza del gatto o della colonia felina.

2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con i gattari, le associazioni ed enti di cui all'articolo 10, l'Azienda per i servizi sanitari competente e il Servizio di vigilanza zoofila, esclusivamente per pericolo di sopravvivenza e/o comprovate e documentate esigenze sanitarie, previa ordinanza del Sindaco.

## Capo V

## Anagrafe canina

## Art. 19

*(Istituzione dell'anagrafe canina)*

1. E' istituita l'anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio regionale è affidata ai Comuni.

2. All'organizzazione dell'anagrafe canina si provvede secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, in armonia con il DPR 320/1954.

## Art. 20

*(Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina)*

1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina.

2. All'iscrizione si deve provvedere:

a) entro il secondo mese di vita dell'animale;

b) entro trenta giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe canina regionale.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

3. Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
  - a) lo smarrimento accidentale del cane;
  - b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
  - c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
  - d) la morte del cane allegando, ove previsto, il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
  - e) la variazione di residenza.
4. Le modalità per l'iscrizione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

## Art. 21

*(Norme per l'identificazione)*

1. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina viene assegnato all'animale un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo specifico e senza duplicazione; contestualmente all'iscrizione si provvede alla redazione della scheda segnaletica dell'esemplare.
2. La scheda segnaletica è redatta in triplice copia, una destinata all'anagrafe canina, una destinata al Settore veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente, che la utilizza per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria e una consegnata al proprietario o detentore.
3. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante un codice di riconoscimento numerico o alfanumerico. Il regolamento di esecuzione può prevedere, per situazioni particolari, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
4. Al proprietario o detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip.
5. L'operazione di apposizione del codice è eseguita gratuitamente dall'Azienda per i servizi sanitari competente, che può a tal fine stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il proprietario o per il detentore di far eseguire a proprie spese l'apposizione del codice da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

6. E' prevista l'organizzazione di un archivio dei dati delle anagrafi canine su base regionale.

7. E' fatto obbligo ai veterinari liberi professionisti di esporre presso i locali ove esercitano la loro attività, tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo V e le disposizioni sanzionatorie previste dal Capo VII e di comunicare al Comune competente i dati relativi agli esemplari di cui, nell'esercizio della loro attività professionale, accertino la mancanza del codice di identificazione.

## Art. 22

*(Accesso ai dati dell'anagrafe canina)*

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe canina, disponendo il rilascio della relativa documentazione.

## Art. 23

*(Tenuta del registro per gli allevatori o esercenti il commercio di animali)*

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi con l'indicazione delle cause di morte e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

## Capo VI

## Servizio di vigilanza zoofila

## Art. 24

*(Affidamento del Servizio di vigilanza zoofila)*

1. Ferme restando in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento, il Servizio di vigilanza zoofila è affidato ai Comuni che organizzano il Servizio avvalendosi anche dei mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione.

## Art. 25

*(Servizio di vigilanza zoofila)*

1. Il Servizio di vigilanza zoofila prevede lo svolgimento, ad opera di guardie giurate zoofile volontarie delle seguenti funzioni dirette a:

a) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela degli animali per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo;

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

- b) concorrere alla protezione degli animali e a offrire la propria disponibilità alle autorità e agli Enti competenti per collaborare in opere di soccorso e di recupero degli animali;
- c) accertare e sanzionare le violazioni delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 26  
(Corsi di formazione)

1. I Comuni organizzano, in forma singola o mediante adeguate forme associative o di cooperazione, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, corsi di formazione per guardie giurate zoofile volontarie da destinare al Servizio di cui all'articolo 25.

2. Al termine dei corsi le aspiranti guardie giurate zoofile volontarie sostengono, presso l'Ente organizzatore del Servizio, un esame teorico-pratico.

3. Per esser ammessi ai corsi, gli aspiranti alla qualifica di guardia giurata zoofila volontaria devono essere in possesso, oltre a quelli previsti dall'articolo 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per la nomina a guardia giurata, dei seguenti requisiti: accertata sensibilità zoofila, affidabilità, disponibilità di tempo, conoscenza o esperienza in campo zoofilo e/o ambientale quale quella acquisita da veterinari, zoologi, operatori nel campo delle scienze naturali e/o ambientali, appartenenti ad associazioni animaliste e/o ambientaliste.

Art. 27  
(Nomina a guardia giurata zoofila volontaria)

1. Il rappresentante dell'Ente organizzatore del Servizio di vigilanza zoofila, presenta istanza al Prefetto territorialmente competente per il rilascio, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 773/1931, del decreto di approvazione della nomina di guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 26.

2. I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi al Comune per il provvedimento di nomina di guardia giurata zoofila volontaria.

3. I provvedimenti di nomina di guardia giurata zoofila volontaria sono trasmessi alla Regione.

4. Le guardie giurate zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito nonché con piena assunzione di responsabilità.

5. Ogni guardia giurata zoofila volontaria è munita di un tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal Comune.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

## Art. 28

*(Doveri delle guardie giurate zoofile volontarie)*

1. Le guardie giurate zoofile volontarie devono svolgere il servizio nel pieno rispetto delle disposizioni ricevute, con diligenza, perizia, prudenza, mantenendo un comportamento sempre corretto e rispettoso proprio dell'alto senso civico che contraddistingue tale figura.

2. Le guardie giurate zoofile volontarie, in caso di violazione delle norme vigenti in materia di tutela degli animali, redigono i verbali, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e sanzionano le contravvenzioni.

## Art. 29

*(Rinuncia e revoca della nomina di guardia giurata zoofila volontaria)*

1. La nomina di guardia giurata zoofila volontaria decade in caso di formale rinuncia all'incarico.

2. Il Comune può revocare la nomina nell'eventualità di accertate irregolarità o mancanze gravi commesse dalla guardia giurata zoofila volontaria.

3. I nominativi delle guardie giurate zoofile volontarie rinunciarie e di quelle revocate sono comunicati dal Comune al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto competente per territorio.

## Capo VII

## Disposizioni generali

## Art. 30

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro.

2. Per la violazione delle disposizioni degli articoli 9, comma 1, e 13, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

3. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), i Comuni, secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale 1/1984.

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

## Art. 31

*(Devoluzione dei proventi)*

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle strutture e servizi dell'anagrafe canina.

## Art. 32

*(Contributi)*

1. Per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione delle strutture di cui all'articolo 11, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere, ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

## Art. 33

*(Regolamento di esecuzione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima.

## Art. 34

*(Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Sino alla entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con DPGR 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 39/1990, come sostituito dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e D.P.Reg. 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

3. La legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina), è abrogata.

## Art. 35

## (Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dagli articoli 15 e 26, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di ..... euro per l'anno 2010 a carico all'unità di bilancio ..... e al capitolo ..... di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Spese per i corsi di formazione per guardie giurate zoofile volontarie e per la predisposizione e l'attuazione di programmi annuali d'informazione ed educazione per la tutela degli animali>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 32, relativamente ai contributi a favore dei Comuni, è autorizzata la spesa complessiva di ..... euro per l'anno 2010 a carico all'unità di bilancio ..... e al capitolo ..... di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Contributi ai Comuni per la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli animali>>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 32, relativamente ai contributi a favore dei privati titolari di ricoveri convenzionati, è autorizzata la spesa di ..... euro per l'anno 2010 a carico all'unità di bilancio ..... e al capitolo ..... di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Contributi ai privati titolari di ricoveri convenzionati per la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli animali>>.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio ..... e del capitolo ..... dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

**NOTE****Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è il seguente:

**Articolo 24**

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).

L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è il seguente:

**Art. 19**

*(Attribuzioni del Sindaco)*

Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell' Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni,

## X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 111

&lt;&lt;Norme a tutela degli animali&gt;&gt;

poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo precedente.

Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonché dall' articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, e' espletata dai competenti settori dell' Unità sanitaria locale.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 84 del D.P.R. 320/1954, è il seguente:

**Articolo 84**

I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.

**Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 638 del Codice Penale, come modificato dall'articolo 1 della legge 189/2004, è il seguente:

**Art. 638.**

*(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)*

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [c.p. 70, 625, n. 8].

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti [c.c. 924, 926] e nel momento in cui gli recano danno [c.p. 649].

**Nota all'articolo 26**

- Il testo dell'articolo 138 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto legge 59/2008, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 101/2008, è il seguente:

**Art. 138**

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3° sapere leggere e scrivere;
- 4° non avere riportato condanna per delitto;
- 5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
- 6° essere munito della carta di identità;
- 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-*bis*, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

**Nota all'articolo 27**

- Per il testo dell'articolo 138 del R.D. 773/1931, vedi nota all'articolo 26.

**Nota all'articolo 30**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 9/2004, è il seguente:

**Art. 2***(Funzioni sanzionatorie delegate)*

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l' applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia sono delegate:

- 1) alle Province nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell' avifauna;
- 2) ai Comuni in materia di commercio;
- 2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;
- 3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;
- 4) (ABROGATO);
- 5) (ABROGATO).

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.